

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta del Sig. Bellucci Walter, Presidente dell'Associazione Sportiva A.S.D. Acuto, intesa ad ottenere un contributo al fine di poter continuare a svolgere l'attività di promozione ed attività sportive proprie dell'Associazione;

Tenuto conto dell'importanza che riveste l'attività svolta dall'Associazione Sportiva A.S.D. Acuto per il territorio del Comune nella promozione della pratica sportiva;

Visto l'art. 6, comma 9, del Decreto Legge 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122/2010, che stabilisce il divieto, a decorrere dall'anno 2011, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi del comma 3, dell'art. 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e quindi anche per i Comuni, di effettuare spese per sponsorizzazione;

Rilevato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 1322, 1350 e 1174 del codice civile il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico, a forma libera, di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive e a carattere oneroso, in forza del quale lo sponsorizzato (*sponsee*) si obbliga a consentire ad altri (*lo sponsor*) l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo di una somma di denaro o della prestazione di beni o servizi ovvero di entrambi, da erogarsi da parte dello sponsor, direttamente o indirettamente;

Richiamati:

- il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1075 del 20 dicembre 2010 in base al quale *"ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post D.L. n. 78/2011) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost."*;

- la Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III, 21 maggio 1998, n. 5086, nella quale, la Suprema Corte ha precisato che, con riguardo alle amministrazioni pubbliche, *"il riferimento alla sponsorizzazione, ove sottende spese piuttosto che entrate, è sempre improprio e che in tal caso si tratterebbe della diversa figura dell'accordo di patrocinio proprio per il fatto che il soggetto che consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, ma un ente pubblico sicchè quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore: il contratto, dunque, si attegga piuttosto come una donazione modale, che come un contratto a prestazioni corrispettive"*;

-la Circolare interpretativa del 17 gennaio 2011 dell'ANCI che ha fatto propria la posizione della Corte dei Conti della Lombardia espressa nel citato parere 1075/2010;

Preso atto che l'organizzazione diretta da parte del Comune di iniziative di promozione sportiva comporterebbe un significativo esborso economico ed impegno organizzativo cui l'Amministrazione comunale non è in grado di far fronte;

Richiamato il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione;

Dato atto che, in attuazione del citato principio di sussidiarietà, il presente contributo si configura quale sostegno economico all'iniziativa di un soggetto terzo che sul territorio di Acuto realizza una attività sportiva di pubblico interesse, rientrando nelle competenze del Comune;

Rilevato pertanto che nella presente fattispecie l'erogazione di contributo a sostegno dell'attività dell'A.S.D. Acuto, rappresenta una modalità alternativa all'erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione, dando atto quindi che la medesima contribuzione non si configura in contratto di sponsorizzazione come definito dal combinato disposto degli artt. 1322, 1350 e 1174 del codice civile;

Ravvisata l'opportunità di concedere il contributo economico di € 2.500,00 alla Associazione Sportiva A.S.D. Acuto, considerato che l'associazione coinvolge numerosi bambini e ragazzi e favorirà lo sviluppo psico-fisico dei fanciulli e le loro relazioni sociali, assicurando in tal modo l'interesse della collettività che costituisce condizione essenziale affinché l'erogazione di contributi non rientri nel concetto della sponsorizzazione vietato dall'ordinamento all'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010, conv. nella L. 122/2010;

Con voti unanimi,

DELIBERA

- 1) Di concedere all'A.S.D. Acuto – Viale Roma, il patrocinio ed un contributo di € 2.500,00 al fine di poter continuare a svolgere l'attività di promozione e di attività sportive proprie dell'Associazione;
- 2) Di dare mandato al Responsabile del servizio amministrativo di porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti.

Con distinta ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, DLgs. 267/2000.